

R.G. N. 9/2024  
LIQUIDAZIONE  
CONTROLLATA (CCII)

Sent. n. 58/2024 pubbl. il 20/06/2024  
Rep. n. 70/2024 del 20/06/2024



TRIBUNALE DI NOLA

II SEZIONE CIVILE

\* \* \*

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

RG P.U. 199-1/2023

Il Tribunale di Nola – seconda sezione civile - riunito nella camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

dr. Gennaro BEATRICE - Presidente f.f. rel.-

dr.ssa Rosa PADUANO - Giudice -

dr.ssa Federica PELUSO - Giudice -

nel procedimento unitario n. RG 199-1/2023 per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da:

**TELESPAZIO Spa** (C.F. 01366520284), con sede in Roma, alla via Tiburtina, n. 965, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Antonio Volanti, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo email pec del difensore e presso lo studio dell'avv. Giuliana Albarella in Nola, via Anfiteatro Marmoreo, n. 6;

per ottenere la dichiarazione di liquidazione controllata di:

**"CINEMART S.R.L."**, in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede legale e centro degli interessi principali (COMI) in Acerra (NA) alla via IV Novembre, n. 5, C.F./p. iva 09553461212;

ha pronunciato la presente

SENTENZA

LETTO il ricorso proposto da TELESPAZIO Spa per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di CINEMART Srl;

RILEVATO che la resistente, pur ritualmente evocata in giudizio mediante pec a cura della cancelleria in data 20 novembre 2023, non si è costituita in giudizio e va dichiarata contumace;



RITENUTA la competenza dell'intestato Tribunale *ex art 27, c. 2 CCII*, atteso che la resistente ha stabilito in Acerra la propria sede legale che si presume coincidere con il proprio centro degli interessi principali (art. 27, co. 3, lett. c., c.c.i.i.);

RITENUTO che la resistente costituisca un'impresa minore ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. d) c.c.i.i., tenuto conto del debito della ricorrente di € 21.390,86, oltre interessi e spese successive al precetto, dei debiti (€ 140.288,00) e dell'attivo patrimoniale (€141.770,00) dichiarati nell'ultimo bilancio depositato e dei ricavi risultanti dall'ultima dichiarazione IRAP acquisita d'ufficio (€ 5.220,00);

RITENUTO, in ogni caso, in linea con attenta dottrina, che nel caso in cui il creditore istante, chiedendo la liquidazione controllata, qualifichi come "minore" l'impresa debitrice resistente, in assenza di ulteriori elementi così deve presumersi che sia, salvo appunto che sia quest'ultima a voler dimostrare il contrario, cioè di costituire un'impresa assoggettabile a liquidazione giudiziale;

RITENUTO, pertanto, che la società ricorrente sia legittimata a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio della resistente, in quanto titolare di un credito nei confronti della resistente derivante da d.i. del Tribunale di Roma, dichiarato definitivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. (d.i. n. 13909/2022 del Tribunale di Roma depositato il 3/08/2022);

RITENUTO, alla luce dei debiti risultanti dall'ultimo bilancio depositato, che il limite di 50.000,00 euro di debiti di cui all'art. 268 CCII sia superato;

RITENUTO che sussista lo stato di insolvenza della resistente, che si desume dal debito nei confronti della ricorrente, derivante da titolo giudiziale definitivo, dall'esito mancato del tentativo di pignoramento mobiliare avvenuto il 2 maggio 2023 (doc. 4), dal mancato deposito dei bilanci dall'esercizio 2022, dalla irreperibilità presso la sede legale (che si desume dal verbale di pignoramento), dalle pec di riconoscimento del debito e di richiesta di dilazione in atti (doc. 5 e 6) e dalle stesse dichiarazioni rese dal legale rappresentante della resistente, presente alle udienze del 9 gennaio e del 13 febbraio 2024, nelle quali ha chiesto "un breve rinvio per sanare la debitoria";

RITENUTO, quindi, che sussistano tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio della resistente;

**P.Q.M.**

LETTI gli artt. 268 e ss. CCI;

**DICHIARA**

**l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio di "CINEMART S.R.L.",** in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede legale e centro degli interessi principali (COMI) in Acerra (NA) alla via IV Novembre, n. 5, C.F./p. iva 09553461212;

**NOMINA**

La dott.ssa Federica PELUSO Giudice Delegato per la procedura;

**NOMINA**



Liquidatore l'avv. Angela Ambrosio;

### **ORDINA**

Alla resistente di depositare **entro sette giorni** dalla comunicazione della presente sentenza i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;

### **ASSEGNA**

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI, avvertendoli che si applica l'art. 10, co. 3, CCII;

### **ORDINA**

Alla resistente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

### **DÀ ATTO**

- che, ai sensi degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio, fermo restando il diritto del liquidatore di subentrare nelle procedure esecutive pendenti ai sensi dell'art. 216, co. 10, c.c.i.i., applicabile in virtù del richiamo contenuto nell'art. 275, secondo comma, c.c.i.i.;

### **DISPONE**

- che non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia, come sarà stabilito dal giudice delegato; c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;

- che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile;



**DISPONE**

CHE IL LIQUIDATORE:

- 1) entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- 2) entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- 3) entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- 4) provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;
- 5) provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;

**DISPONE**

che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30/12/2024) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;

**DISPONE**

che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita sul sito internet del Tribunale di Nola;

**DISPONE**

che la presente sentenza, a cura del liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

**MANDA**



alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al debitore ed al liquidatore.

Così deciso nella camera di consiglio del 18 giugno 2024.

Il Presidente est.

(dott. Gennaro BEATRICE)

